

Allegato "A" al Rep. 136.425/24.485

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

Art. 1 - E' costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione

"UNIONCAMERE VENETO SERVIZI Scarl".

Art. 2 - La società ha per oggetto:

- la fornitura di servizi informativi, formativi, di comunicazione, di assistenza, di consulenza e di altri servizi connessi ed il coordinamento dell'attività dei soci;


- l'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di beni immobili;

- l'analisi e l'elaborazione anche mediante centri elettronici propri o altrui di dati di qualsiasi genere, per conto proprio e di terzi.

La Società può stabilire rapporti di collegamento e/o di partecipazione con altri Consorzi, Società od Organismi aventi per oggetto il raggiungimento dello scopo di cui sopra; a tal fine potranno essere sviluppati accordi di collaborazione generalizzati o validi per singoli temi.

La Società potrà fornire prestazioni di servizi a terzi.

La Società può compiere inoltre tutti gli atti indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale, in forma diretta e indiretta, con operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e, sempre in via non prevalente, finan-



ziarie.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le operazioni di raccolta e di sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 ed all'art. 18 della Legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni, eccezione fatta per la raccolta presso i soci nei limiti di quanto disciplinato dalla delibera del Consiglio Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 e delle istruzioni della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994.

Sono altresì espressamente esclusi l'esercizio professionale delle attività disciplinate dalla legge 1/91; le operazioni di assunzioni di partecipazioni a scopo di collocamento e le operazioni di vendita di titoli mediante offerta al pubblico di cui all'art. 18 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197, l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla G.U. 227, nonché di ogni altra operazione vietata dalla vigente e futura legislazione.

Art. 3 - La società ha sede legale in Venezia.

Art. 4 - La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050.

2

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato e la società

anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### CAPITALE

Art. 5 - Possono far parte della società consortile le Camere di Commercio del Veneto.


Il domicilio del socio o dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.


Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila), diviso in quote a sensi di legge.

Art. 7 - Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota, tutti gli altri soci hanno un diritto di prelazione pro - quota per l'acquisto, al prezzo stabilito dal venditore.

Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione per atto tra vivi a titolo oneroso dovrà comunicare al Presidente della società o all'Amministratore Unico tale suo intendimento, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

Il Presidente della Società o l'Amministratore Unico informerà immediatamente e comunque entro 5 giorni tutti gli altri soci di tale intento, inviando copia della comunicazione del socio che prospetta l'alienazione con lettera raccomandata.





Tutti gli altri soci avranno un termine di giorni 15 (quindici) per accettare o rifiutare tale offerta, decorrente dalla data di ricevimento della raccomandata.

L'accettazione dovrà essere manifestata mediante raccomandata che dovrà essere spedita al Presidente della società entro il termine anzidetto.

Il silenzio equivale a rifiuto.

L'acquisto verrà fatto in proporzione delle partecipazioni dei singoli soci. Nel caso che uno o più soci non accettino, il Presidente della società o l'Amministratore Unico informerà nei successivi 5 giorni gli altri soci di tale rifiuto con lo stesso mezzo. Questi avranno termine di ulteriori 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per esercitare il diritto di prelazione anche su queste quote.

In nessun caso l'esercizio del diritto di prelazione potrà essere parziale, rimanendo in tal caso libero il proponente di alienare l'intera sua partecipazione.

**Art. 8 - Nel caso di aumento di capitale sociale:**

- i versamenti delle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

4  
Su richiesta dell'organo amministrativo i soci potranno effettuare versamenti nelle casse sociali in conto capitale



L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrono i presupposti di legge l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo amministrativo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 11 - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale sottoscritto.

Art. 12 - L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con posta elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o fax spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata, allo specifico recapito o al numero di fax che siano stati espressamente comunicati. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se non minati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

Art. 14 - I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci e dipendenti della società e comunque valgono i limiti di cui all'art. 2372 del C.C..

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto l'assemblea designerà altra persona a presiederla ed il segretario, anche tra non soci, della riunione.

L'assemblea designa il segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 16 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio

o per delega, la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno 2/3 del capitale sociale.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 membri.

Se il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, due debbono essere dipendenti delle Camere di Commercio socie, scelti d'intesa tra le stesse, ed il terzo svolge le funzioni di amministratore delegato.

Se il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, tre debbono essere dipendenti delle Camere di Commercio socie, scelti d'intesa tra le stesse, le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile.

Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e delega, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinando la durata ed i limiti della delega, nonché le eventuali remunerazioni ai sensi dell'ultimo comma, primo periodo, dell'art. 2389 Codice Civile.

Art. 19 - L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con posta elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o fax, almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissata la data e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti gli amministratori in carica qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, di alme-

no tre membri qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

**Art. 20 -** Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di un amministratore unico a esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci. Sono considerati atti di gestione straordinaria, a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzie, la concessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o rami di azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

**Art. 21 -** L'uso della firma sociale e la rappresentanza contrattuale o giudiziaria, attiva o passiva, della società spettano all'Amministratore Unico in caso di amministrazione

individuale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente  
in caso di amministrazione collegiale. Con apposita delibe-  
razione del Consiglio, la firma singola o congiunta può es-  
sere conferita, per determinati atti o categorie di atti, a  
singoli membri del consiglio o ad altri soggetti.

#### ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - Ove il capitale sociale superi il limite previsto  
dall'art. 2477 Codice Civile dovrà essere nominato un organo  
di controllo a norma di legge; ove detto limite non sia su-  
perato il controllo è eseguito dai soci a norma dell'art.  
2476 Codice Civile.

#### DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

Art. 23 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di  
ottenere il rimborso della propria partecipazione in propor-  
zione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato  
dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valo-  
re di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in  
particolare tenendo conto della situazione patrimoniale del-  
la società, della sua redditività, del valore dei beni mate-  
riali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione  
nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che  
viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della de-  
terminazione del valore di partecipazioni societarie. In ca-  
so di disaccordo la determinazione è compiuta tramite rela-


zione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 Codice Civile.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

*Handwritten signature*



## BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico o gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 25 - Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al limite di legge, saranno reimpiegati nell'attività consortile e destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

## SCIoglimento

Art. 26 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27 - Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società anche se promosse da amministratori e sindaci o revisori (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a nominare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini o in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati

nella scelta del presidente vi provvederà su istanza della parte più diligente il presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 180 giorni dalla costituzione in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto.

Il collegio arbitrale stabilirà chi dovrà sostenere il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso tra le parti.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90 giorni esercitare il diritto di recesso.

*Giuseppe Tedotto*



**Copia conforme all'originale**  
Mestre 19 FEB. 2013



14